



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE



CONVENZIONE

per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie riferite agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, nonché riferite agli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021

TRA

da una parte,

il **COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, Ing. Fabrizio Curcio (di seguito, il “**Commissario straordinario**”),

E

dall'altra parte,

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., con sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma, codice fiscale 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, rappresentata nel presente atto dal dott. Gianluca Bisognani, in qualità di Direttore Pubblica Amministrazione, Advisory e Competence Center Tecnici, munito dei necessari poteri (di seguito, “**CDP**”),

E

FINTECNA S.P.A., con sede legale in Via Alessandria 220, 00198 Roma, codice fiscale 05990230012, Partita IVA n. 04507161000, rappresentata nel presente atto dal dott. Antonino Turicchi, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, “**Fintecna**”),

(CDP e Fintecna di seguito indicate anche come le “**Società**”; il Commissario Straordinario, CDP e Fintecna, di seguito, indicati singolarmente come la “**Parte**” e, congiuntamente come le “**Parti**”);

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

- VISTO** l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- VISTA** la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.2;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, L.57, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTI** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e il successivo decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- VISTA** la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante un nuovo aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- CONSIDERATO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario

straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

in ragione della sostanziale sovrapposizione territoriale e della stretta correlazione temporale, le conseguenze degli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sono gestiti, per quanto concerne le attività e gli interventi di protezione civile, in forma unitaria, ai sensi delle ordinanze all'uopo adottate in forza dell'art. 25 del citato D. Lgs. n.1 del 2018, che hanno previsto l'affidamento delle funzioni di coordinamento al Presidente della Regione che opera, in qualità di commissario delegato di protezione civile, in forma unitaria rispetto ai due citati eventi;

i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai summenzionati eventi di settembre e ottobre sono quelli in gran parte già colpiti dagli eventi del maggio 2023;

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, con il quale, al Capo I, si dispongono interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nonché per

la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori, tra cui, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si prevede l'inserimento, nell'articolo 20-bis del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 convertito, di un comma aggiuntivo 1-bis che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025 le disposizioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sopra richiamati, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del Codice della protezione civile, che sono disciplinati e realizzati, fino al loro completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato Codice;

VISTO

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e s.m.i, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e in particolare:

- a. l'articolo 20-ter, comma 1, il quale prevede che *“con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione (...) Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024 (...)”*;
- b. l'articolo 20-ter, comma 1-bis, secondo cui il *“termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8”*;
- c. l'articolo 20-ter, comma 7, lettera b) il quale prevede che il Commissario straordinario *“definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, (...) nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale (...)”*;
- d. l'articolo 20-ter, comma 8, il quale prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni – indicate al comma 7 del medesimo articolo - *“può avvalersi, altresì, (...) della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate (...) sulla base di apposite convenzioni (...)”*;
- e. l'articolo 20-quinquies, comma 4, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario *“confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare o destinate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (...)”*;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, in sostituzione del Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;
- RILEVATO** che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, registrate dalla Corte dei Conti e pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha approvato l'insieme degli interventi urgenti che, in forza di quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, costituiscono il piano speciale di ricostruzione;
- RILEVATO** che il Commissario straordinario, inoltre, è stato individuato quale amministrazione responsabile nell'ambito della seguente linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito il **"PNRR"**): Missione 2, Componente 4, Investimento *"2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche"* (di seguito, **"M2C4-2.1.a"**), con una dotazione complessiva di risorse pari a 1,2 miliardi di euro;
- DATO ATTO** che, ai fini dell'attuazione della citata misura PNRR, il Commissario straordinario ha individuato, nell'ambito degli interventi approvati, quelli eleggibili per il conseguimento del relativo target e, in particolare:
- ha adottato l'ordinanza commissariale n. 35 del 25 settembre 2024, registrata dalla Corte dei Conti il 1° ottobre 2024 e pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 1° ottobre 2024, con la quale ha disciplinato le modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), alla rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico e riportati nell'elenco ad essa allegato;
 - ha adottato l'ordinanza commissariale n. 37 del 28 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei Conti il 12 novembre 2024 e pubblicata sul proprio sito istituzionale il 30 ottobre 2024, con la quale ha disciplinato le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, definendo, in particolare, le linee guida per i soggetti attuatori;
 - ha adottato l'ordinanza commissariale n. 38 del 14 novembre 2024, pubblicata sul proprio sito istituzionale il 14 novembre 2024, con la quale ha ulteriormente integrato

le modalità “organizzative”, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*), per l’attuazione e la rendicontazione degli interventi dell’investimento M2C4 I2.1a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell’ordinanza n. 35/2024 del 25 settembre 2024, definendo, in particolare, il sistema di gestione e controllo – SIGECO;

- ha adottato l’ordinanza commissariale n. 48 del 20 giugno 2025, registrata dalla Corte dei Conti il 26 giugno 2025 e pubblicata sul proprio sito istituzionale il 26 giugno 2025, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dai decreti-legge 11 giugno 2024, n. 76, e 2 aprile 2025, n. 65, ha approvato le modifiche ai programmi generali di intervento già disciplinati dall’Ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024, come riepilogato nell’elenco ad essa allegato;

CONSIDERATO che, nell’ambito della normativa adottata ai fini dell’attuazione del PNRR approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021 e s.m.i., l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che le amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione attuativa degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, prevede che: (i) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi direttamente di CDP e di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie; (ii) tali attività sono regolate in apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione delle stesse, concluse sulla base e in conformità all’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “MEF”) e CDP, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare;

CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 7-*novies*, del D.L. n. 121/2021 prevede che “*Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano fino al 31 dicembre 2029, anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al*

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea”;

- CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, il MEF e CDP hanno stipulato un primo accordo quadro nel 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2022, poi sostituito da un nuovo accordo quadro sottoscritto il 2 luglio 2024 e registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2024, recante in allegato i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo prestate da CDP, che il Commissario straordinario dichiara di conoscere e accettare (di seguito, l’**“Accordo Quadro”**);
- CONSIDERATO** che la missione istituzionale di CDP – società partecipata al 82,77% dal MEF – è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l’altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici e alle infrastrutture, come previsto, tra l’altro, dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal proprio Statuto;
- RILEVATO** che, a tal fine, CDP ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/2003 e dell’articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto, può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- VISTO** l’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *“Legge di stabilità 2016”*), che ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015;
- PRESO ATTO** che CDP svolge attività di supporto e assistenza nell’ambito del PNRR e di altri strumenti di programmazione nazionale ed europei, in favore di diverse pubbliche amministrazioni, sulla base di quanto previsto dall’Accordo Quadro e di convenzioni sottoscritte ai sensi del sopra richiamato articolo 10, comma 7-*quinquies* e comma 7-*novies*, del D.L. 121/2021;
- RILEVATO** che CDP detiene il 100% del capitale sociale di Fintecna ed esercita nei confronti della stessa il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, n. 1, del Codice civile, nonché la direzione e il coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice civile;
- VISTO** l’art. 5 dello Statuto di Fintecna, secondo il quale la stessa può svolgere attività di servizio e assistenza, anche tecnica, a favore delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’attività affidata alla medesima in forza di specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disponendo dell’esperienza necessaria e della capacità professionale adeguata allo svolgimento di attività di supporto tecnico-specialistico alla Pubblica Amministrazione maturata in diverse pregresse occasioni;

PRESO ATTO che Fintecna, in qualità di Polo dei servizi immobiliari e dei processi liquidatori del Gruppo CDP, è stata impegnata a sostegno delle strutture commissariali straordinarie nell'ambito di interventi di sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali, in particolare:

- a. in relazione al terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012, ha effettuato tutte le attività necessarie a garantire la realizzazione di interventi infrastrutturali ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna per un rapido ripristino della operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture, sino al 31 dicembre 2021;
- b. in relazione al sisma delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo del 2016, presta attività di supporto tecnico, sin dal 7 dicembre 2016;
- c. ha realizzato e sviluppato la piattaforma "Gestione Digitale Sisma Centro Italia 2016 - GE.DI.SI.", utilizzata per consentire il coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intero processo di ricostruzione dei territori interessati in modo organico e immediato;

CONSIDERATO che Fintecna rappresenta, più in generale, un centro di competenze integrate per la gestione delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie riferiti agli interventi pubblici;

PRESO ATTO che CDP e Fintecna, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, hanno già svolto attività di supporto tecnico-operativo al Commissario straordinario alla ricostruzione *pro tempore*, in forza di una precedente convenzione sottoscritta dalle medesime Parti in data 3 agosto 2024 e registrata dalla Corte dei Conti il 2 settembre 2024;

CONSIDERATO che, in ragione delle competenze di elevato profilo maturate dalle Società in materia ed avuto anche riguardo ai benefici conseguiti in attuazione del sopra citata convenzione, il Commissario straordinario intende nuovamente avvalersi di CDP e di Fintecna per lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto tecnico operativo, come meglio specificato nel prosieguo;

CONSIDERATO che CDP e Fintecna, all'esito dei preliminari contatti intercorsi, hanno confermato il proprio interesse a prestare il supporto richiesto dal Commissario straordinario;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario con determinazione n. PCM AKW67R5 REG 2025 0004367 del 7 agosto 2025 ha, dunque, individuato le suindicate Società quali soggetti idonei a prestare supporto, avendone valutato le strutture organizzative societarie, le competenze professionali, le specifiche esperienze acquisite nella gestione di attività analoghe, i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi;

CONSIDERATO che, sulla scorta del comune interesse a collaborare per lo svolgimento delle suddette attività, le Parti si sono quindi determinate a disciplinare i relativi rapporti con la sottoscrizione del presente atto (di seguito la "**Convenzione**").

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1 Le premesse, i considerato e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 1.2 La Convenzione richiama e fa proprio il seguente allegato:
 - **Allegato A:** Programma delle attività.

2. Oggetto

- 2.1 La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in relazione alle attività rese da CDP e da Fintecna, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 3, dietro rimborso da parte del Commissario straordinario delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 4.
- 2.2 L'oggetto della Convenzione è limitato a quanto indicato nel precedente comma. È pertanto espressamente esclusa qualsiasi altra tipologia di rapporto, come ad esempio qualsiasi rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra il Commissario Straordinario, da un lato, e CDP e Fintecna, dall'altro, sicché, come meglio disciplinato all'articolo 9, i rapporti tra tali soggetti, sono e rimarranno - anche nel corso dell'esecuzione della Convenzione - tra loro indipendenti.

3. Descrizione delle attività

- 3.1 CDP e Fintecna, ognuna per quanto di rispettiva competenza, prestano nei confronti del Commissario straordinario le attività di assistenza e supporto tecnico-operativo indicate e descritte nell'Allegato A. In particolare, l'Allegato A definisce gli interventi in relazione ai quali CDP e Fintecna presteranno – ognuna per quanto di propria rispettiva competenza - supporto a favore del Commissario straordinario e le correlate linee di attività. Per ciascuna linea di attività, l'Allegato A definisce: (i) le specifiche attività prestate, rispettivamente, da CDP e Fintecna; (ii) il cronoprogramma delle attività; (iii) il gruppo di lavoro, la stima delle giornate /uomo e dell'importo economico delle attività, determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi di cui all'Accordo Quadro; (iv) i referenti per la gestione in fase di esecuzione.
- 3.2 Le attività prestate da CDP e Fintecna e le relative modalità di svolgimento devono intendersi tassativamente limitate a quanto indicato e meglio descritto nell'Allegato A – come eventualmente aggiornato ai sensi del comma 4 o modificato e/o integrato ai sensi del comma 5. Dovrà ritenersi esclusa dalla Convenzione qualsivoglia attività e modalità di svolgimento non espressamente menzionata nel medesimo Allegato A.
- 3.3 Le Parti concordano di incontrarsi, su base mensile, per valutare lo stato di avanzamento delle attività ed eventualmente procedere ai sensi del seguente comma, nonché per assicurare coerenza e sinergia con altre eventuali iniziative di supporto in essere. Di ciascun incontro e dei relativi esiti sarà redatto apposito verbale scambiato tra le Parti.

A tal fine, è istituito, presso la struttura del Commissario Straordinario, un Tavolo di Coordinamento tra il Commissario Straordinario, CDP e Fintecna (di seguito anche “Tavolo di Coordinamento”), composto da almeno un rappresentante per ciascuna Parte, che avrà la funzione di:

- a) monitorare l’andamento complessivo delle attività oggetto della presente Convenzione;
- b) favorire il coordinamento e la piena coerenza delle iniziative poste in essere da ciascuna Parte;
- c) risolvere tempestivamente eventuali criticità operative emergenti nel corso dell’esecuzione delle attività;
- d) armonizzare e integrare le attività oggetto della presente Convenzione con eventuali supporti esterni, altri soggetti attuatori o strumenti attivati dal Commissario.

Le Parti si impegnano a garantire un flusso informativo regolare e trasparente tra i propri uffici e il Tavolo di Coordinamento.

- 3.4 Ove necessario, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti del Programma delle Attività, al fine di articolare diversamente la ripartizione delle risorse tra le diverse attività, di aggiornare i cronoprogrammi e di meglio definire le attività già previste e i gruppi di lavoro.
- 3.5 Fermo quanto previsto al precedente comma, le Parti potranno, inoltre, concordare per iscritto, mediante adozione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione, modifiche e/o integrazioni al Programma delle Attività, per includere eventuali ulteriori attività di supporto tecnico-operativo che si rendessero necessarie a supporto del Commissario straordinario, anche modificando il valore massimo complessivo di cui all’articolo 4.1.
- 3.6 Per l’ottimale svolgimento delle attività di propria competenza, in considerazione del contesto di eccezionalità ed urgenza delle attività richieste, in ragione della loro peculiare natura e complessità, nonché del limitato arco temporale entro il quale dovranno essere espletate, Fintecna, dandone comunicazione preventiva al Commissario straordinario, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati e in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui al successivo articolo 4. Tali soggetti potranno essere ospitati presso le sedi del Commissario.

4. Rimborso spese, fatturazione e pagamento

- 4.1 Il Commissario straordinario corrisponderà, per quanto di propria spettanza, a CDP e a Fintecna un rimborso delle spese effettivamente sostenute da ognuna di esse per lo svolgimento delle attività, determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi di cui all’Accordo Quadro previamente approvati e condivisi fra le Parti ed indicati nel Programma delle attività, nei limiti del valore massimo complessivo di € **3.145.515,00** (euro *tremilionicentoquarantacinquemilacinquecentoquindici/00*), oltre IVA ove dovuta, così suddiviso:
 - con riferimento a CDP, il valore massimo complessivo è pari a € **278.715,00** (euro *duecentosettantottomilasettecentoquindici /00*), oltre IVA ove dovuta;

- con riferimento a Fintecna, il valore massimo complessivo è pari a € **2.866.800,00** (euro *duemilioniottocentosessantaseimilaottocento/00*), oltre IVA ove dovuta.

4.2 Ai fini del rimborso delle spese, CDP e Fintecna procederanno a sottoporre al Commissario straordinario la rendicontazione delle attività svolte per il periodo settembre-dicembre 2025 e gennaio-maggio 2026, entro il 15 (quindici) del secondo mese successivo al periodo di riferimento indicando il dettaglio delle attività svolte da ciascuna società e dei relativi costi, in relazione agli adempimenti che, sulla base della ripartizione contenuta nel Programma delle attività, risultano di propria specifica competenza.

Il Commissario straordinario provvederà all'esame delle rendicontazioni prodotte da CDP e da Fintecna e comunicherà alle Società la relativa approvazione entro e non oltre il termine di sessanta giorni solari dalla ricezione di ciascuna rendicontazione. In caso non venissero formulate richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali o non venisse dato alcun riscontro, la rendicontazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni solari.

4.3 Intervenuta l'approvazione, di ciascuna rendicontazione, CDP e Fintecna emetteranno fattura, ognuna per quanto di propria competenza, ai sensi del successivo comma. Il Commissario straordinario provvederà al rimborso delle spese entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna fattura, mediante bonifico su conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva), nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare:

- con riferimento a **CDP**, mediante bonifico sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) avente IBAN n. IT24R0100004306CC0000000910;
- con riferimento a **Fintecna**, mediante bonifico sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) avente IBAN n. IT17F0306905020001149240387.

Le fatture dovranno riportare i seguenti estremi: riferimento alla presente Convenzione, comprensiva della relativa data di stipulata, ogni riferimento richiesto dalla normativa fiscale vigente, ivi inclusi il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica, il numero e la data della determinazione commissariale di impegno, e l'indicazione dell'attività o tranche di attività cui la fattura si riferisce, come dettagliato nell'Allegato A.

CDP e Fintecna emetteranno, ognuna per quanto di rispettiva competenza, fatture elettroniche in conformità alla normativa fiscale vigente, in *Split Payment* ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., intestate al Commissario straordinario.

4.4 La copertura finanziaria degli importi specificati nei commi precedenti comprende tutti i costi diretti e indiretti (compresa l'IVA eventualmente non detratta da CDP e Fintecna sui servizi acquisiti) sostenuti dalle Società per le attività previste dalla presente Convenzione, con oneri a carico delle risorse finanziarie rese disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del suindicato decreto-legge n. 61 del 2023, come ulteriormente finanziato dall'articolo 1, comma 693, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comunque entro il limite massimo indicato al comma 1. La relativa IVA sarà versata dal Commissario straordinario direttamente all'Erario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 4.5 Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Durata

- 5.1 La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da tutte le Parti. La Convenzione termina alla data del 31 maggio 2026, salvo eventuale proroga secondo quanto previsto al successivo comma 2. Resta inteso che l'andamento periodico delle attività e dei relativi costi sarà monitorato trimestralmente dalle Parti nell'ambito dei tavoli di confronto di cui all'articolo 3.3 e le Società, previa comunicazione all'Amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.7, interromperanno lo svolgimento della attività prima della predetta data di scadenza, ove svolte attività per un importo pari al valore complessivo di cui all'articolo 4.1. Alla data di scadenza della Convenzione, ciascuna Società interromperà lo svolgimento delle attività di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.7.
- 5.2 Le Parti, su iniziativa anche unilaterale di una di esse, potranno concordare per iscritto la proroga della durata della presente Convenzione, sulla base dell'andamento delle attività e delle esigenze connesse al completamento degli interventi di ricostruzione o al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
- 5.3 La proroga potrà essere concessa per una o più volte, purché nei limiti temporali previsti dalla legislazione vigente per l'attuazione del mandato commissariale e/o degli interventi PNRR di riferimento.
- 5.4 L'accordo di proroga dovrà essere perfezionato entro e non oltre trenta (30) giorni prima della scadenza della Convenzione.
- 5.5 Eventuali modifiche alla Convenzione, dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti mediante adozione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione, eventualmente previa estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
- 5.6 La Convenzione sarà sottoposta all'acquisizione del visto dei competenti organi di controllo. L'efficacia della Convenzione è subordinata all'acquisizione del predetto visto.

6. Risoluzione e recesso

- 6.1 In caso d'inadempimento di una delle Parti ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7, la Convenzione si intenderà risolta ex art. 1454 c.c. se la Parte adempiente dichiarerà a mezzo PEC alla Parte inadempiente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo che la Parte inadempiente provveda a sanare la propria inadempienza entro massimo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, restando inteso che le obbligazioni assunte dalle Società ai sensi della presente Convenzione sono assunte senza alcun vincolo di solidarietà e, per l'effetto, l'inadempimento da parte della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso, di alcuna delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte dal Commissario straordinario nei confronti di Fintecna

ovvero di CDP, a seconda del caso, né costituirà causa di risoluzione della presente Convenzione se non nei confronti della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso.

- 6.2 La rinuncia di una Parte al diritto di risoluzione, a fronte di uno o più inadempimenti dell'altra Parte relativi alla Convenzione, non costituisce rinuncia al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza e/o al diritto di risolvere la Convenzione per ogni altra inadempienza.
- 6.3 La Convenzione potrà altresì essere risolta, ai sensi delle norme previste dal Codice civile, qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, restando inteso che l'ipotesi di impossibilità di adempiere in capo alla sola CDP ovvero alla sola Fintecna, a seconda del caso, non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte dal Commissario straordinario nei confronti di Fintecna ovvero di CDP, a seconda del caso, né costituirà causa di risoluzione della presente Convenzione se non nei confronti della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso.
- 6.4 Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento e previo preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, restando inteso che l'esercizio del recesso da parte della sola di CDP ovvero da parte della sola Fintecna, a seconda del caso, non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle obbligazioni assunte dal Commissario Straordinario nei confronti di Fintecna ovvero di CDP, a seconda del caso, né costituirà causa di inefficacia della presente Convenzione se non nei confronti della sola CDP ovvero della sola Fintecna, a seconda del caso.
- 6.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma e, comunque, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a CDP, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 4, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese e documentate alla medesima data della cessazione anticipata. Allo stesso modo, nelle ipotesi di cui al precedente comma e, comunque, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a Fintecna, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 4, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese e documentate alla medesima data della cessazione anticipata.
- 6.6 Restano in ogni caso fermi i diritti e la facoltà di ciascuna Parte di avvalersi di qualsiasi rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione alla Convenzione.
- 6.7 In caso di cessazione per qualunque causa della Convenzione, le Parti si impegnano a concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle attività non lesive dei reciproci interessi.

7. Materiale e coordinamento operativo.

- 7.1 Ai fini della prestazione delle attività di cui all'articolo 3, le Società potranno richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari al Commissario straordinario, che sarà tenuto a fornirli in un termine congruo. Ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività, il Commissario straordinario fornirà inoltre a CDP e Fintecna l'accesso ai propri applicativi informatici.

- 7.2 Il Commissario straordinario è pienamente ed esclusivamente responsabile del contenuto dei documenti forniti ai sensi dell'articolo 7.1 in esecuzione della Convenzione, rispetto al quale si impegna a tenere CDP e Fintecna indenni e manlevate ai sensi di quanto previsto all'articolo 9.
- 7.3 Le Società si riservano di inserire specifici messaggi di riserve e assunzioni (c.d. *disclaimer*) nella documentazione prodotta in esecuzione della Convenzione, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla valenza e natura della documentazione prodotta e sulla provenienza e sull'imputabilità dei dati e delle informazioni ivi contenute.
- 7.4 Le Parti si impegnano a collaborare proattivamente tra loro per il buon esito delle attività e per il rispetto del relativo cronoprogramma, svolgendo, a titolo esemplificativo, quanto segue:
- a) partecipare ai tavoli di lavoro e alle riunioni pianificate;
 - b) fornirsi reciprocamente, su richiesta dell'altra Parte e per quanto di rispettiva competenza, chiarimenti, , riscontri, elementi informativi, elaborati e ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni.

In particolare, il Commissario straordinario si impegna a collaborare proattivamente con le Società per il buon esito delle attività e per il rispetto del relativo cronoprogramma, provvedendo tempestivamente e autonomamente alle attività di propria competenza, adottando tutte le necessarie determinazioni formali, nonché fornendo istruzioni e direttive, nel rispetto, ove previste, delle scadenze concordate con le Società.

- 7.5 Le Parti convengono espressamente che la consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti e l'eventuale possibilità di accesso agli applicativi informatici di cui al comma 1, e la collaborazione proattiva da parte della struttura a supporto del Commissario Straordinario ai sensi del comma 4, costituiscono elemento essenziale per il corretto svolgimento delle attività da parte di CDP e Fintecna. Pertanto, in caso di mancata o tardiva consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, ovvero di mancata, insufficiente o incompleta collaborazione ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dall'articolo 6.3, nessun inadempimento o ritardo potrà essere opposto alle Società per la mancata o incompleta implementazione delle attività .

8. Consulenti

- 8.1 Per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 3, CDP e Fintecna – in via autonoma l'una dall'altra - possono avvalersi di consulenti (i “**Consulenti**”), individuati nel rispetto della normativa applicabile.
- 8.2 La selezione, il coordinamento e la remunerazione dei consulenti esterni avviene sotto la piena responsabilità esclusiva di CDP e/o di Fintecna.
- 8.3 Le Parti convengono che (i) le prestazioni dei Consulenti saranno svolte unicamente a favore, a seconda della Società che ha conferito l'incarico, di CDP e Fintecna, (ii) i Consulenti potranno rivolgersi esclusivamente al proprio committente e, pertanto, a seconda dei casi, a CDP o a Fintecna e nulla avranno a che pretendere nei confronti del Commissario straordinario e (iii) le Società

potranno mettere gli elaborati redatti dai Consulenti a disposizione anche del Commissario straordinario, sempre nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto espressamente previsto nei contratti di consulenza.

9. Effetti tra le Parti

9.1 CDP e Fintecna prestano attività di mero supporto tecnico-operativo e assolvono ai rispettivi compiti loro attribuiti nell'ambito del perimetro delle attività previste dall'Allegato A, con la dovuta diligenza professionale. CDP e Fintecna eseguono le prestazioni a ciascuna di esse affidate in piena autonomia fiscale, gestionale ed operativa e assumono, ognuna in relazione alle attività di propria competenza, unicamente obbligazioni di mezzi e nessun obbligo di risultato. Il Commissario straordinario assumerà le proprie decisioni in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. Pertanto:

- a) in nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e azioni assunte dal Commissario Straordinario potranno essere imputati alle Società, ai loro amministratori, dipendenti e Consulenti e, di conseguenza, in capo ai medesimi non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività poste in essere dal Commissario Straordinario medesimo ;
- b) fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi che siano conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa, CDP e Fintecna, nonché i loro rispettivi amministratori, dipendenti e Consulenti non potranno essere ritenuti responsabili nei confronti del Commissario straordinario per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'esecuzione, interruzione o risoluzione della Convenzione o delle trattative per la definizione della Convenzione e/o degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione, esecuzione o alla risoluzione della Convenzione. Le Società, inoltre, avranno diritto ad essere rimate di ogni costo, spesa (inclusi i costi eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio), perdita, passività od onere, anche di natura reputazionale, che dovesse derivare dalle iniziative di terzi e non direttamente imputabile alle Società medesime.
- c) CDP e Fintecna non potranno, in nessun caso, sostituirsi alle attività tecniche, valutative, decisionali o di altra natura, istituzionalmente riservate alle competenze del Commissario straordinario, né svolgere funzioni di rilievo pubblicistico, né tantomeno esercitare poteri di natura discrezionale o amministrativa nel procedimento. La documentazione prodotta dalle Società nell'ambito delle attività di supporto costituisce documentazione interna e preparatoria, predisposta al solo fine di agevolare le attività di competenza del Commissario straordinario, e non può essere menzionata negli atti e nei provvedimenti del procedimento adottati dal Commissario straordinario medesimo.

9.2 Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, ha piena ed esclusiva responsabilità delle attività e dei compiti ad esso assegnati tra cui a titolo esemplificativo:

- a) delle attività e dei compiti ad essa spettanti in relazione alla realizzazione degli interventi e

- b) del rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile (ivi inclusa la normativa afferente agli aiuti di Stato o gli eventuali divieti di doppio finanziamento), in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e il recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

9.3 Nessuna consulenza fornita o opinione espressa dalle Società costituirà o potrà essere interpretata come un parere legale.

10. Diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 10.1 Ai fini della Convenzione, per “Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti ovunque nel mondo derivanti da o associati a: (i) diritti d'autore, diritti connessi, diritti *sui generis* e ogni altro diritto appartenente all'autore su opere dell'ingegno (ivi inclusi diritti di software e banche dati); (ii) marchi e altri segni distintivi; (iii) diritti di design, i diritti di modello di utilità; (iv) diritti di brevetto, diritti sulle invenzioni; (v) informazioni confidenziali e *know-how*; (vi) domande, registrazioni, rinnovi, estensioni di quanto sopra (nei limiti in cui applicabile); e (vii) ogni altro diritto previsto dalla L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) e dal D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), nonché da ogni ulteriore legge applicabile, simile o equivalente in ogni paese del mondo.
- 10.2 I Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale preesistenti di una qualsiasi delle Parti o di soggetti terzi utilizzati dalle Parti in relazione alla Convenzione restano di titolarità della rispettiva Parte o soggetto terzo titolare.
- 10.3 CDP e Fintecna resteranno le titolari esclusive di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale su qualsiasi strumento creato o sviluppato per la realizzazione di qualsivoglia attività oggetto della Convenzione. Resta inteso che resteranno in capo al Commissario straordinario tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale su qualsiasi materiale, documento, dato, informazione o risultato fornito a CDP per la realizzazione delle attività di supporto oggetto della Convenzione.

11. Riservatezza e pubblicità

- 11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti e prodotti nell'ambito della negoziazione, sottoscrizione e attuazione della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti casi: (i) divulgazione a favore dei consulenti delle Parti e dei soci di CDP e di Fintecna; (ii) reciproco accordo scritto; (iii) divulgazione richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa o giudiziaria, di qualsiasi natura, ovvero da parte di organi di vigilanza o di controllo (interni ed esterni, nazionali ed europei); (iv) divulgazione comunque dovuta ai sensi di leggi o regolamenti applicabili; (v) divulgazione di dati, informazioni o documenti che siano o siano diventati di dominio pubblico.
- 11.2 Le tabelle contenute nell'Allegato A ed i relativi contenuti rappresentano per CDP e Fintecna informazioni sensibili e riservate, e non potranno in ogni caso essere oggetto di pubblicazione, divulgazione o ostensione alcuna.

- 11.3 Le Parti potranno pubblicizzare l'avvenuta sottoscrizione della Convenzione e lo svolgimento delle attività effettuate in attuazione della stessa, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti.

12. Trattamento dei dati personali

- 12.1 Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, della normativa, sia nazionale sia europea, che lo integra o modifica, nonché degli applicabili provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
- 12.2 Le Parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere eventuali ulteriori accordi contrattuali ove, dall'evolversi del rapporto sul piano fattuale e operativo, derivasse la necessità di aggiornare i rispettivi compiti e responsabilità connessi al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione.
- 12.3 Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali eventualmente raccolti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

13. Trattamento fiscale

- 13.1 La presente Convenzione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa e in caso d'uso, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e Imposta di registro, di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

14. Codice Etico e modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001

- 14.1 CDP dichiara di essersi dotata di un Codice Etico, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di una Policy di Gruppo Anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione della Convenzione. Fintecna anch'essa dichiara di essersi dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di aver recepito i) il Codice Etico e ii) la Policy di Gruppo Anticorruzione, consultabili sul sito aziendale alla pagina: <http://www.fintecna.it/doc/M.O.G..pdf>, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione della presente Convenzione. Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati.
- 14.2 Il Commissario straordinario dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento

diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di CDP e Fintecna a violare i principi specificati nei medesimi documenti.

- 14.3 Il Commissario straordinario dichiara di conformarsi ai principi contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare la Convenzione, si conformeranno ai principi dettati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- 14.4 Il Commissario straordinario dichiara, inoltre, che non sussistono a proprio carico procedimenti e/o condanne passate in giudicato per violazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 14.5 Il Commissario straordinario si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 14.6 CDP e Fintecna, ognuna per quanto di propria competenza, dichiarano che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di essere sottoposta, allo stato, a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001.
- 14.7 CDP e Fintecna, ognuna per quanto di propria competenza, si impegnano a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.
- 14.8 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

15. Conflitto di interessi. Eventuale supporto finanziario di CDP

- 15.1 Il Commissario straordinario, di concerto con le Società, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione della Convenzione. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività.
- 15.2 Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi rispettivamente dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle *policy* e procedure interne di ciascuna Parte. Quanto precede vale anche con riferimento ad eventuali

potenziali conflitti di interesse che possono derivare dallo svolgimento di ulteriori attività eventualmente prestate da CDP e Fintecna.

- 15.3 L'attività prestata da CDP ai sensi della Convenzione: (i) non preclude di per sé la possibilità per CDP di valutare eventuali richieste di finanziamento da parte del Commissario straordinario o, più in generale, di svolgere qualsivoglia servizio o attività prestatati da CDP; (ii) né determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti o di qualsivoglia servizio o attività prestatati in favore del Commissario straordinario, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti di CDP, anche alla luce della normativa applicabile e delle circolari CDP tempo per tempo vigenti, nonché dei regolamenti e *policy* interni adottati da ciascuna Parte;
 - b) all'eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra CDP e il Commissario straordinario.
- 15.4 Qualora le attività di competenza del Commissario straordinario implicino lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, le Società potranno indicare al Commissario straordinario di inserire nei relativi atti di gara una clausola da cui emergano il ruolo svolto dalle Società ai sensi della Convenzione e/o la disponibilità di CDP, in assenza di ipotesi di conflitti di interesse, a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di affidamento, fermo restando quanto previsto (e con le precisazioni di cui) al comma precedente.

16. Comunicazioni

- 16.1 Le comunicazioni ai sensi della Convenzione si intendono valide se effettuate per iscritto ai seguenti recapiti:

- **Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche**

All'attenzione di Rita Nicolini

PEC: commissarioricostruzione@pec.governo.it

E-mail: rita.nicolini@commissarioricostruzione.it

- **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

All'attenzione di Maria Elena Perretti

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

E-mail: mariaelena.perretti@cdp.it

- **Fintecna S.p.A.**

All'attenzione di Armando Fabio Cammarata

PEC: fintecna02@pec.fintecna.it

E-mail: armando.cammarata@fintecna.it

- 16.2 Le comunicazioni di carattere operativo e relative all'esecuzione della Convenzione potranno essere effettuate anche agli indirizzi dei referenti indicati nell'Allegato A.
- 16.3 Tutte le comunicazioni di cui alla Convenzione si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.
- 16.4 Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.

17. Disposizioni di carattere generale

- 17.1 La Convenzione costituisce l'intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all'oggetto della Convenzione medesima. Ogni eventuale pregressa intesa in materia tra le Parti si intenderà espressamente risolta e terminata.
- 17.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione o ai suoi Allegati non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- 17.3 La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione non potrà essere in alcun caso considerata quale modifica o rinuncia ai relativi diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nella Convenzione, né acquiescenza a tali inadempimenti o ritardi, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 17.4 Nessuna dichiarazione proveniente dalle Parti sarà considerata valida ed efficace qualora non sia stata formulata per iscritto e sottoscritta dalla Parte interessata.
- 17.5 Le deroghe e rinunce eventualmente concesse dalle Parti in relazione ad uno specifico inadempimento alla Convenzione non sono di per sé applicabili anche ad eventuali inadempimenti successivi di natura uguale o analoga.
- 17.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari. Pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
- 17.7 La Convenzione, le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti non sono cedibili a terzi da alcuna delle Parti, neanche a titolo gratuito.
- 17.8 Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata della Convenzione, le rispettive strutture operative procedano tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l'esecuzione della Convenzione.

- 17.9 Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalla normativa speciale applicabile, la Convenzione, i suoi contenuti, la sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, nonché le relazioni tra le Parti, sono regolati dal diritto italiano e, in particolare, dalle norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
- 17.10 Per ogni controversia connessa con la, o comunque derivante dalla, Convenzione, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una composizione amichevole della controversia, tali eventuali controversie saranno devolute esclusivamente all’Autorità giudiziaria competente del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO ALLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI
DALL'ALLUVIONE VERIFICATASI IN EMILIA
ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**

ing. Fabrizio Curcio

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

dott. Gianluca Bisognani

Gianluca Bisognani

Firmato da
Gianluca Bisognani
Data: 07/08/2025
14:56:50 UTC

FINTECNA S.P.A.

dott. Antonino Turicchi

ALLEGATO A - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Titolare

Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ("Struttura Commissariale" o "Commissario straordinario").

Denominazione intervento e descrizione sintetica della proposta

La Struttura Commissariale per la ricostruzione, istituita ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, opera con l'obiettivo di garantire un'attività di coordinamento per la gestione del danneggiamento pubblico e privato, ricostruzione, ripristino, attività di messa in sicurezza del territorio nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e colpite dagli eventi di settembre e ottobre 2024.

Più in dettaglio, la Struttura Commissariale interviene con priorità nelle attività di coordinamento in raccordo con le Regioni supportando gli enti attuatori per il ripristino delle infrastrutture territoriali, compresi strade, ferrovie, ponti e argini, nella riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, come scuole, ospedali ed edifici istituzionali. Inoltre, supporta l'attuazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

La sua missione è assicurare la ripresa delle comunità locali attraverso un piano strutturato di messa in sicurezza, ripristino della viabilità e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e per l'erogazione dei contributi alla ricostruzione a favore dei privati.

In tale contesto, CDP e FINTECNA forniranno un supporto tecnico-operativo alla Struttura Commissariale nelle attività di assistenza tecnica e nelle attività di attuazione e monitoraggio degli interventi.

2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO

L'attività consisterà nell'erogazione di servizi di supporto tecnico finalizzati allo svolgimento, di concerto con la Struttura Commissariale e le Regioni, delle attività necessarie di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi previsti dal DL 61/2023 e s.m.i, convertito con la L. 100/2023 e alle Ordinanze commissariali ad essi connesse. Tale attività comprende altresì il supporto tecnico dedicato agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE).

L'ambito di riferimento riguarda le opere di ripristino, adeguamento e ricostruzione, sia pubbliche che private, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dai successivi eventi di settembre e ottobre 2024, nella Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, nell'ambito della misura PNRR M2C4 – Investimento 2.1.a 'Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico', di titolarità del Commissario straordinario, le attività connesse all'attuazione della misura sono svolte con il coordinamento delle figure professionali individuate all'interno della Struttura Commissariale.

Sezione 1: Attività di assistenza e supporto tecnico-operativo fornite da Fintecna

Le attività di assistenza e supporto tecnico-operativo fornite da Fintecna, di concerto con la Struttura Commissariale, avranno ad oggetto:

- la verifica ed implementazione dei processi gestionali interni alla Struttura Commissariale, anche attraverso la predisposizione di documenti di regolamentazione interna;
- lo svolgimento, di concerto con la Struttura Commissariale e le Regioni, delle necessarie attività di coordinamento per il supporto al monitoraggio, gestione degli interventi e rendicontazione degli interventi;
- la pianificazione dei flussi di cassa verso i soggetti beneficiari dei finanziamenti connessi della realizzazione delle iniziative finanziarie;
- le interlocuzioni con gli stakeholder e gli Enti Attuatori anche con sopralluoghi presso gli enti stessi e i beneficiari degli interventi;
- il supporto alla gestione degli iter istruttori e delle conferenze dei servizi agli Enti attuatori, laddove ritenuti necessari;
- la gestione di specifiche criticità connesse all'attuazione degli interventi;
- l'analisi dello stato di avanzamento delle iniziative, identificazione delle eventuali azioni correttive necessarie per il rispetto della pianificazione ed implementazione delle stesse;
- la valutazione dei progetti redatti dai soggetti attuatori e alla verifica in loco dello stato di fatto e di avanzamento delle attività di progetto;
- la risoluzione di specifiche criticità di carattere tecnico ed amministrativo nell'attuazione delle iniziative;
- la predisposizione di atti e modulistica con riferimento alle procedure di gara (ad es. bandi/disciplinari di gara, capitolati tecnici, schemi e modelli fac-simile di dichiarazione, ecc.);
- l'assistenza nella fase di stipula contrattuale a valle dell'espletamento di una procedura di gara;
- l'implementazione dei tool necessari per la verifica dello stato di avanzamento tecnico e finanziario delle iniziative;
- il coordinamento con l'operato delle strutture sub-commissariali;
- il coordinamento ed organizzazione delle attività di formazione a favore dei soggetti attuatori;
- il supporto alla gestione dei rapporti con l'Ispettorato Generale del PNRR e la Struttura di Missione del PNRR;
- l'attività di segreteria ordinaria.

Le attività verranno svolte in coordinamento con CDP anche sulla base delle risultanze che emergeranno dall'attività di monitoraggio svolta da CDP di cui alla sezione 2, linea di attività 2 e dei rapporti attivi con l'Ispettorato Generale del PNRR e la Struttura di Missione del PNRR.

Tutte le attività saranno erogate anche tramite l'attivazione di team territoriali operanti presso le sedi operative della struttura commissariale (Roma e Bologna), che all'occorrenza potranno effettuare missioni fuori sede (ad es. presso i luoghi di realizzazione degli interventi, presso le sedi dei soggetti attuatori incaricati della realizzazione delle opere, presso le sedi di svolgimento di incontri e conferenze dei servizi etc.).

Devono intendersi espressamente escluse:

- (i) attività di progettazione e/o di firma/validazione di progetti (o parte di essi) e/o relazioni tecniche, o comunque altre attività riservate a professionisti iscritti ad Albi;
- (ii) attività di diretta competenza del RUP, del Direttore Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del Responsabile dei Lavori.

Sezione 2: Attività di attuazione e monitoraggio fornite da CDP

CDP affiancherà la Struttura Commissariale nelle attività di attuazione e monitoraggio degli interventi, articolando il supporto come segue:

Linea di attività 1: Supporto all'attuazione degli interventi

- definizione/aggiornamento delle procedure, linee guida, manualistica già adottata o da adottare da parte della Struttura Commissariale rispetto alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo della misura per assicurare la correttezza delle relative procedure previste dal PNRR.

Linea di attività 2: Supporto al monitoraggio degli interventi

- assistenza e supporto nella programmazione generale degli interventi, attraverso la definizione di un Program Management Plan complessivo degli investimenti, comprendente piani e strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio del programma di Interventi (risk register, organigramma, cronoprogramma attuativo degli interventi);
- predisposizione di dashboard di monitoraggio funzionali a rilevare lo stato di attuazione fisico, finanziario e procedurale degli interventi rispetto ai dati in possesso della Struttura Commissariale;
- predisposizione di relazioni di accompagnamento riepilogative su base mensile con individuazione ed analisi delle eventuali criticità di realizzazione degli interventi e possibili soluzioni.

Tutte le attività in capo a CDP e Fintecna saranno rese in modo organico e coordinate tra loro in ragione delle specifiche esigenze della Struttura Commissariale.

3. GRUPPO DI LAVORO

Nella piena consapevolezza della complessità dei compiti richiesti e dei servizi da prestare, viene previsto un Gruppo di Lavoro (GdL) ampio e con elevata seniority professionale, in grado di assicurare competenze verticali e multidisciplinari sulle aree richieste.

Nello specifico, il Gruppo di Lavoro potrà essere composto complessivamente dai seguenti profili:

- Dirigente: nel limite indicativo massimo di n. 588 giornate/uomo (ca. 10%)
- Quadro: nel limite indicativo massimo di n. 1.220 giornate/uomo (ca. 20%)
- Impiegato: nel limite indicativo massimo di n. 4.292 giornate/uomo (ca. 70%)

Si riporta di seguito la ripartizione delle giornate/uomo per Sezione.

Sezione 1 - Attività di assistenza tecnico-specialistica fornite da Fintecna

- Dirigente: nel limite indicativo massimo di n. 550 giornate/uomo
- Quadro: nel limite indicativo massimo di n. 1.100 giornate/uomo
- Impiegato: nel limite indicativo massimo di n. 3.850 giornate/uomo

Sezione 2 - Attività di attuazione e monitoraggio fornite da CDP

- Dirigente: nel limite indicativo massimo di n. 38 giornate/uomo
- Quadro: nel limite indicativo massimo di n. 120 giornate/uomo
- Impiegato: nel limite indicativo massimo di n. 442 giornate/uomo

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TABELLA 1 – CRONOPROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Sezione	ANNO 2025						ANNO 2026				
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
1. Attività di assistenza tecnico-specialistica FINTECNA											
2. Attività di attuazione e monitoraggio CDP											

5. PIANO FINANZIARIO

La attività sopra menzionate saranno svolte nel limite massimo totale di n. 6.100 giornate/uomo con un costo medio pari a circa € 494,3 per giornata/uomo¹.

Linea attività	Voce di spesa	GG/U (solo per personale)	Costo (A)	IVA (B)	Totale (A+B)
Sezione 1 - Assistenza tecnico-specialistica FINTECNA	Personale	5.500	2.736.800,00	602.096,00	3.338.896,00
	Beni e servizi		-	-	-
	Altro (Trasferte ed attrezzature)		130.000,00	28.600,00	158.600,00
Sezione 2 - Attuazione e monitoraggio CDP	Personale	600	278.71,00	61.317,30	340.032,30
	Beni e servizi				
	Altro (specificare)				
Totale Generale		6.100	3.145.515,00	692.013 ,30	3.837.528,30

6. ALTRE INFORMAZIONI DI CONTESTO

Referenti per la gestione del presente Piano delle Attività sono: lato Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche Responsabile del Piano di Attività dott.ssa Rita Nicolini; lato CDP il Responsabile attività di advisory, dott.ssa Maria Elena Perretti; lato FINTECNA il Responsabile attività Supporto Pubblica Amministrazione Armando Fabio Cammarata.

¹ Si precisa che il costo medio rappresenta una stima preliminare e indicativa, calcolata sulla base dell'effort stimato. Il valore delle gg/uu e delle relative tariffe per inquadramento professionale e per personale interno ed esterno verrà definito in sede di rendicontazione sulla base dell'effort effettivamente sostenuto, nel rispetto dei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 4.1 della Convenzione.